



Ripartizione Sviluppo Economico

COMUNE DI BARI

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE EX R.D. 30.03.1942 n. 327 (COD. NAV.) ART. 46.

Il concessionario può cedere il godimento della concessione demaniale marittima ad altro soggetto, a norma dell'art. 46 del codice della navigazione. L'Amministrazione Comunale rilascia apposita licenza di subingresso, con cui autorizza il soggetto terzo, a subentrare nella titolarità della concessione, con successione in tutte le posizioni, attive e passive, derivanti dalla concessione stessa.

Come disposto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 17/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", *"L'autorizzazione al subingresso di cui all'articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione. Sono fatti salvi il caso di cui all'articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione (successione degli eredi alla morte del concessionario, n.d.r.) e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado"*.

In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, facendo domanda entro sei mesi dalla data del decesso, a pena di decadenza dal diritto di subentrare.

Per ottenere la licenza di subingresso occorre presentare apposita domanda compilata secondo il **modello di domanda D4**, in bollo da € 16,00.

Il modello di domanda D4 è uno schema di domanda specifico approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 13/09 class. A.2.16 del 05.06.2009 unico modello di domanda da utilizzare per il subingresso nella concessione demaniale marittima.

Il modello di domanda D4 è compilabile esclusivamente in via informatica attraverso l'**applicativo web "Do.Ri."**, disponibile accedendo al Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) attraverso il seguente link www.sid.mit.gov.it/sidut/. Per effettuare l'accesso occorre registrarsi come Utente Privato su tale portale.

La Guida alla compilazione del modello di domanda D4 è scaricabile dal seguente link <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648>; da questo link è possibile accedere direttamente al Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) cliccando su "Accesso al Sistema".

Dopo aver inserito i dati nel S.I.D. occorre procedere alla generazione del file .xml relativo alla domanda e stampare quest'ultima, che, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata – insieme al suddetto file .xml - tramite PEC al SUAP del Comune di Bari al seguente indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Al modello di domanda D4 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento di identità del concessionario cedente;
2. Copia del titolo che legittima il subentro (es. successione mortis causa e per atto tra vivi)
3. Autocertificazione antimafia e attestante l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione riguardo al subentrante con copia documento di identità del subentrante.
4. Pagamento delle spese di istruttoria € 250,00, da effettuarsi su c.c.p. 15402704 intestato al Comune di Bari – Tesoreria Comunale Servizio Attività Economiche, oppure IBAN: IT 51 O 07601 04000 000015402704, causale: spese di istruttoria demanio marittimo anno

_____ (in corso) (l'importo è ridotto del 10% per coloro che dispongono di posta elettronica certificata).

ISTRUTTORIA

- 1) Verifica di completezza e regolarità della documentazione prodotta.
- 2) Richiesta del Casellario Giudiziale relativo al subentrante.
- 3) Verifica di regolare vigenza della concessione e coerenza di quanto si intende cedere a terzi rispetto al contenuto della concessione stessa.
- 4) Verifica del regolare pagamento di canone, imposta regionale e eventuali oneri connessi con la concessione.

EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO (FASE EVENTUALE)

Richiesta di integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta e dell'istanza, con contestuale sospensione del procedimento.

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Caso A)

- 1) Adozione del provvedimento di subingresso.
- 2) Comunicazione per il ritiro del provvedimento di subingresso

Caso B)

- 1) Inoltro della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, indicando i motivi di eventuale rigetto dell'istanza
- 2) ricezione delle osservazioni eventualmente prodotte e valutazione delle stesse.
- 3) conclusione del procedimento o con il rilascio del provvedimento di subingresso oppure con l'archiviazione dell'istanza.
- 4) comunicazione per il ritiro del provvedimento di subingresso oppure trasmissione del provvedimento di archiviazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 30.03.1942 n. 327 art. 46; L.R. Puglia 10.04.2015 n. 17 art. 11 comma 2